Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 115° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 12 settembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(7439)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 agosto 1974, n. **413**.

Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32 ultimo comma della legge 28 luglio 1967, n. 641 e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che siano già iniziate o che si trovino in fase di appalto o siano state appaltate o per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sin dal primo anno finan-

ziario per l'importo complessivo di lire 250 miliardi alla condizione che i relativi pagamenti non superino, in ciascun anno finanziario, l'importo di lire:

30 miliardi per l'anno finanziario 1974;
120 miliardi per l'anno finanziario 1975;
100 miliardi per l'anno finanziario 1976.

I finanziamenti relativi alle opere programmate per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emesso il decreto di approvazione del progetto possono essere utilizzati di concerto dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per la pubblica istruzione per eventuali integrazioni degli interventi di cui al precedente comma.

Art. 2.

E' data facoltà agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di accreditare ai capi dei competenti uffici periferici od agli enti interessati, per i pagamenti ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono.

L'accreditamento può essere disposto in sede di autorizzazione di ciascuna opera oppure con separato provvedimento.

Effettuati i pagamenti delle rate di acconto e delle eventuali somme per espropriazioni od acquisti delle aree e spese generali, i capi degli uffici periferici e gli enti interessati, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato, daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti.

Art. 3.

In deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari è demandato esclusivamente all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, competente per territorio, di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori o dell'ente interessato, senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi nè di formale approvazione superiore nè di riscontro da parte degli organi di controllo, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonchè le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie di ribasso d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Sono altresì demandati esclusivamente all'ingegnere capo del genio civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Art. 4.

L'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio. Il provveditore alle opere pubbliche competente per territorio emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili ai sensi del precedente art. 1.

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 si applicano limitatamente alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla presente legge.

Art. 6.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito, ovvero mediante emissioni di un prestito redimibile, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1975, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1976.

Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

I mutui con i Consorzi di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Per l'emissione del prestito redimibile si osservano le disposizioni e le modalità stabilite per il « Prestito per l'edilizia scolastica » di cui agli articoli dal 52 al 57 del titolo III della legge 28 luglio 1967, n. 641.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi dal 1974 al 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — TAVIANI — COLOMBO — GIOLITTI — MALFATTI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Ladispoli.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ladispoli, al quale per legge sono assegnati 20 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 26 novembre 1972, di vari gruppi di diversa ispirazione politica.

Fu, tuttavia, possibile procedere alla costituzione degli organi di amministrazione in virtù di una eterogenea coalizione.

A causa dell'equilibrio fra gli opposti schieramenti politici e di divergenze tra i partiti della maggioranza, non tardarono però a manifestarsi forti contrasti che resero difficile il funzionamento della civica azienda e non consentirono al consiglio di provvedere, entro i termini di legge, all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione 1974.

In tale situazione, la sezione di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Roma, con provvedimento n. 66 in data 18 febbraio 1974, procedette alla nomina di un commissario *ad acta* con l'incarico di disporre, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la convocazione del consiglio per la deliberazione del bilancio 1974.

Il predetto commissario, con deliberazione in data 28 febbraio 1974, convocò, per il successivo giorno 12 marzo 1974, in prima convocazione, il consiglio in seduta straordinaria, assegnando al consiglio stesso il termine di giorni 30 da detta data per l'approvazione del bilancio, con l'esplicita avvertenza, notificata ai singoli consiglieri, che la convocazione stessa veniva effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e che, pertanto, in caso di ulteriore inadempimento, si sarebbe provveduto in via sostitutiva all'approvazione del documento contabile, con la conseguente adozione, da parte del competente organo statale, del provvedimento di scioglimento del consiglio stesso.

Nella menzionata seduta e nelle successive tenutesi il 22 marzo e l'8 aprile, il consiglio, a causa del persistere delle divergenze manifestatesi tra i vari gruppi politici, non fu in grado di adottare il provvedimento *de quo* che, di conseguenza, decorso infruttuosamente il termine assegnato all'Ente, nella misura massima consentita, venne deliberato dal commissario regionale all'uopo nominato in data 11 aprile 1974, il 22 aprile 1974, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della ripetuta legge n. 964 del 1969.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, con provvedimento n. 8943/Gab. ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'Ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione provinciale del comitato regionale di controllo.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal quinto comma del su specificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Ladispoli.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 31 maggio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ladispoli (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Ferdinando Caruso

Roma, addì 21 agosto 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Ladispoli (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31 maggio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 954, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ladispoli (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Caruso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1974

LEONE

TAVIANI

(7346)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Brescia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 novembre 1969 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina di S. Giuseppe nel comune di Brescia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brescia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con notevoli boschi cedui di castagno, querce ed altre essenze, forma un quadro panoramico di notevole interesse visibile dalle zone sottostanti ed in particolare da alcune parti della città di Brescia. La collina, inoltre, per la sua posizione elevata e per le strade che ne percorrono il dorso offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la vista della città sottostante;

Decreta:

La collina di San Giuseppe sita nel territorio del comune di Brescia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: mappali: 13, 54, 15, 52, 14, 53, 210, 189, 12, 1505, 1506, 1474, 1700, 1050, 212, 232, 182, 180, 215, 161, 169, 168, 213, 150, 167, 1475, 22, 49, 8, 9, 10, 41, 77, 1704, 23, 20, 1, 3, 2, 43, 28, 1703, 39, 38, 37, 40, 44, 45, 36, 34, 134, 35, 1702, 33, 191, 119, 29, 149, 27, 31, 30, 151, 153, 26, 111, 84, 83, 108, 25, 110, 103, 78, 24, 165, 164, 154, del comune censuario di Brescia sez. Mompiano, limitati nel seguente modo:

monte della linea di demarcazione fra il comune di Bovezzo e quello di Brescia; materializzata nel corso del torrente Garza;

mattina della linea di demarcazione fra il comune di Nave e quello di Brescia, materializzata dal corso del torrente Garza in parte; in parte con la strada vicinale che collega la strada nazionale del Caffaro con la cascina « Casotta »; ed in parte con la strada vicinale (asfaltata) che dalla cascina « Casotta » porta in località Roccolo Mazzini fino al punto di innesto della strada medesima con il tracciato corrispondente alla sede dell'antica strada consorziale della « Carrozza »;

mezzodì dal tracciato corrispondente alla sede dell'antica strada consorziale della « Carrozza » fino in località « Fontana »;

sera dall'ultimo tratto della traccia della sede dell'antica strada consorziale della « Carrozza » in località Fontana fino all'incrocio con la strada vicinale dei Ronchi tra i mappali 192, e 30 in parte; in parte con la strada vicinale dei Ronchi fino al bivio con detta strada e la strada comunale del « Carrebbio » (fra i mappali 46 e 33); in parte con la strada comunale del « Carrebbio » fino al punto in cui detta strada si congiunge al corso del torrente Garza (mappale n. 44); ed in parte con l'alveo del torrente Garza segnante confine tra la falda di monte-sera del colle di S. Giuseppe stesso ed il comprensorio della sezione censuaria di S. Bartolomeo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Adunanza del 28 novembre 1969

L'anno 1969 il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 9,30, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Il prof. arch. Gisberto Martelli assume la presidenza e, accertata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e porge ai convenuti il suo saluto.

Figurano all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) BRESCIA - *Collina di S. Giuseppe*.

(*Omissis*).

La commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, sulla collina di S. Giuseppe in Brescia, nel seguente modo:

mappali: 13, 54, 15, 52, 14, 53, 210, 189, 12, 1505, 1506, 1474, 1700, 1050, 212, 232, 182, 180, 215, 161, 169, 168, 213, 150, 167, 1475, 22, 49, 8, 9, 10, 41, 77, 1704, 23, 20, 1, 3, 2, 43, 28, 1703, 39, 38, 37, 40, 44, 45, 36, 34, 134, 35, 1702, 33, 191, 119, 29, 149, 27, 31, 30, 151, 153, 26, 111, 84, 83, 108, 25, 110, 103, 78, 24, 165, 164, 154, del comune censuario di Brescia sez. Mompiano, limitati nel seguente modo:

monte della linea di demarcazione fra il comune di Bovezzo e quello di Brescia, materializzata nel corso del torrente Garza;

mattina dalla linea di demarcazione fra il comune di Nave e quello di Brescia, materializzata dal corso del torrente Garza in parte; in parte con la strada vicinale che collega la strada nazionale del Caffaro con la cascina « Casotta »; ed in parte con la strada vicinale (asfaltata) che dalla cascina « Casotta » porta in loc. Roccolo Mazzini fino al punto di innesto della strada medesima con il tracciato corrispondente alla sede dell'antica strada consorziale della « Carrozza »;

mezzodì dal tracciato corrispondente alla sede dell'antica strada consorziale della « Carrozza » fino in località « Fontana »;

sera dall'ultimo tratto della traccia della sede dell'antica strada consorziale della « Carrozza » in località Fontana fino all'incrocio con la strada vicinale dei Ronchi tra i mappali 192, e 30 in parte; in parte con la strada vicinale dei Ronchi fino al bivio con detta strada e la strada comunale del « Carrebbio » (fra i mappali 46 e 33); in parte con la strada comunale del « Carrebbio » fino al punto in cui detta strada si congiunge al corso del torrente Garza (mappale n. 44); ed in parte con l'alveo del torrente Garza segnante confine tra la falda di monte-sera del colle di S. Giuseppe stesso ed il comprensorio della sezione censuaria di S. Bartolomeo.

(*Omissis*).

(7309)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo della serie ordinaria « Arte italiana » dedicato a Jacopo Barozzi detto « il Vignola ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, fino all'emanazione delle norme di esecuzione del testo unico sopra citato, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973 con il quale è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione di una serie di francobolli ordinari aventi come tematica l'« Arte italiana »;

Visto che il secondo francobollo di detta serie è dedicato a Jacopo Barozzi, detto « il Vignola »;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1291 del 19 luglio 1973;

Decreta:

E' emesso un francobollo della serie ordinaria « Arte italiana », dedicato a Jacopo Barozzi detto « il Vignola », del valore di L. 90.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colori: sanguigno e ocra; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, racchiusa da un sottile filo di cornice, riproduce il Palazzo Farnese di Caprarola — una delle opere del Vignola — ripreso secondo la rappresentazione datane in una antica stampa, che mostra la costruzione leggermente dall'alto, evidenziandone la struttura pentagonale.

In alto è riportata, a sinistra, la leggenda « VIGNOLA », a destra, le date di nascita e di morte, « 1507-1573 ». In basso è situata, a sinistra, la parola « ITALIA »; a destra, l'indicazione del valore « L. 90 ».

La vignetta, le leggende e la cornice sono in colore sanguigno; il fondino color ocra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974
Registro n. 48 Poste, foglio n. 226

(7129)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1974.

Approvazione dei programmi di esame per i concorsi di accesso ad alcuni ruoli delle carriere di concetto della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1971, registro n. 38 Difesa, foglio n. 171, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 105, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 111 relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici per l'energia nucleare;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 105 relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto dei segretari della Difesa;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 106, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 deve essere stabilito il programma d'esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero della difesa;

Sentito il parere espresso del Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 17 dicembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina è stabilito il programma d'esame specificato negli allegati 2, 2*a*, 2*b*, 2*c* e 2*d* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici per l'energia nucleare è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei segretari della Difesa è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 6 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1974
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 60

ALLEGATO 1

Carriere di concetto degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di temi su problemi e questioni d'indole generale riflettenti gli argomenti sottoindicati (con speciale riguardo alla conduzione di aziende agricolo-zootecniche):

Agronomia ed agricoltura:

Climatologia agraria: importanza dei fattori climatico-ambientali in agricoltura.

Terreno agrario: natura dei terreni agrari; composizione ed analisi.

Miglioramenti fondiari: bonifiche, dissodamenti, disboscamenti, prosciugamenti, irrigazioni.

Concimazioni: organiche e minerali. Cenni sulla composizione chimica dei fertilizzanti e loro impiego in rapporto alla natura del terreno cui sono destinati ed alle varie coltivazioni.

Meccanica agraria: impiego delle macchine in agricoltura. Motorizzazione agraria e legislazione relativa.

Topografia e costruzioni rurali: rilievo planimetrico del terreno, calcolo delle superfici. Progettazione di piccole costruzioni rurali.

Zootecnia generale e speciale:

Concetto di « genere », « specie », « varietà », « razza », in zoologia.

Gli animali domestici: loro importanza in agricoltura e loro utilizzazione.

Nozioni di genetica: cenni sulle leggi di Mendel.

Metodi di riproduzione: selezione, incrocio, meticciamento, ibridazione.

Alimentazione del bestiame: nozioni elementari sui componenti degli alimenti.

Principali alimenti naturali e succedanei derivanti da industrie molitorie, estrattive, ecc.

COLLOQUIO

Il candidato sarà interrogato sugli argomenti già indicati per le prove scritte.

Potrà eventualmente costituire oggetto di discussione anche quanto egli ha esposto nei suoi elaborati.

La prova verterà, inoltre, anche sui seguenti argomenti:

Agricoltura:

Classificazione botanica delle piante spontanee e coltivate.

Cereali e leguminose da seme.

Coltivazioni da foraggio.

Foraggi freschi e conservati.

Metodi di conservazione dei foraggi: fienagione, insilamento, disidratazione, ecc.

Ippologia e ippotecnia:

Principali razze equine, loro attitudini e loro caratteristiche zoognostiche.

Ibridi equini: loro produzione e loro impiego.

Nozioni sulla determinazione dell'età degli equini.

Cenni di igiene zootecnica: igiene dei ricoveri, dell'alimentazione, del lavoro.

Legislazione rurale:

Enti di riforma e di sviluppo fondiario e legislazione relativa.

Leggi sulla caccia e sulla pesca.

Previdenza ed assistenza ai lavoratori:

Prevenzione infortuni: disposizioni legislative e loro applicazioni pratiche.

Diritto pubblico e privato e contabilità generale dello Stato:

Nozioni riguardanti i seguenti argomenti:

Formazione e pubblicazione delle leggi.

Uso - usufrutto - servitù prediali.

Contabilità dello Stato, limitatamente alla parte riguardante i contratti, le responsabilità e i beni patrimoniali e demaniali.

Stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 2

Carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina
(Specializzazione edili)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Matematica (nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali).

Studio e disegno costruttivo di particolari di progetto edile e delle corrispondenti opere accessorie.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita e inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici.

Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive.

Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare.

Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francis e derivati).

Costruzioni edili:

Descrizione, nomenclatura, dimensionamento, posa in opera e dimensionamento delle principali strutture edili, non in cemento armato. Elementi di idraulica.

Costruzioni idrauliche - studio nel moto dei canali - cenni sui rigurgiti - cenno sulle condotte forzate. Impianti di distribuzione idrica - fognature - opere marittime e portuali.

Nozioni sulla costruzione con ossatura metallica - costruzione in cemento armato - generalità e caratteristiche principali - studio costruttivo delle strutture in cemento armato.

Norme regolamentari relative alle opere in conglomerato armato e non armato.

Applicazioni delle nozioni di resistenza dei materiali e delle predette norme regolamentari al dimensionamento e verifica di stabilità di semplici strutture in cemento armato sollecitate a compressione semplice, a flessione e taglio.

Cenni sulle costruzioni antisismiche e sulle relative norme regolamentari.

Nozioni sulle strutture in cemento armato prefabbricato ed in cemento armato precompresso.

Norme per il collaudo delle opere in cemento armato.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere, e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 2a

Carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina
(Specializzazione elettronici)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Matematica (nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali).

Calcolo di un elementare circuito elettronico o di semplice apparecchiatura elettronica.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita e inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici.

Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive.

Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare.

Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francis e derivati).

Elettronica:

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e loro uso. Triodi. Tubi a più elettrodi. Onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda. Meccanismo della propagazione. Onda diretta e terrestre e onda indiretta e semisferica.

Propagazione delle onde corte. Elementi di circuiti oscillanti. Resistenza di alta frequenza, induttanza e capacità. Risonanza e curve di risonanza. Aerei. Antenne e telai. Eccitazioni delle antenne. Altezza efficace. Resistenza di irradiazione. Oscillazione persistenze e vari mezzi per la loro generazione. Il triodo in funzione di generatore. Circuiti fondamentali. Stabilità di frequenza delle oscillazioni. Modulazione delle onde persistenti. Vari sistemi di modulazione. Rilevazione con cristalli e con triodi. Ricezione con eterodina. Amplificazione in alta e bassa frequenza. Vari tipi di amplificatori. Generalità sulle stazioni radio trasmittenti.

Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla. Fenomeni piezoelettrici. Oscillatori piloti. Amplificazione di potenza. Rendimento di un complesso trasmittente. Diagrammi di irradiazioni di antenne. Cenni sugli aerei per onde corte e sui sistemi a fascio. Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche e onde modulate. Apparati riceventi. Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità selettiva). Cenno sui fenomeni elettroacustici. Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche. Altoparlanti e diffusori. Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego. Principi fondamentali della radiogoniometria. Principi fondamentali di radiotelemetria.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere, e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 2b

Carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina
(Specializzazione elettrotecnici)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Matematica (nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali).

Calcolo di un circuito elettrico elementare ed esecuzione grafica a mano di uno schema elettrico.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita e inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici.

Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive.

Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare.

Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francis e derivati).

Elettrotecnica:

Concetti e leggi fondamentali relative all'elettrostatica, ai fenomeni magnetici ed elettromagnetici, induzione elettromagnetica. Correnti alternate, generalità sulle grandezze periodiche ed alternative.

F.e.m. indotta in un circuito rotante in un campo magnetico.

F.e.m. e correnti alternate sinosoidali, loro valore massimo e loro valore efficace. Frequenza. Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità. Potenza e fattore di potenza. Sistemi trifasi e loro concatenamento. Potenza di un sistema trifase. Campo rotante. Trasformatore, autotrasformatore di misura. Generatrici di corrente continua, loro struttura e funzionamento, avvolgimenti, collettore e commutazione, eccitazione, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti in parallelo. Generatrici di corrente alternata e loro struttura, funzionamento, accoppiamenti in parallelo. Potenza e rendimento Motori a corrente continua, coppia motrice, velocità, principi di funziona-

mento. Motori a corrente alternata e loro avviamento, cenni sui motori sincroni, asincroni ed a collettore. Scorrimento, rendimento, avviamento dei motori asincroni. Convertitori e raddrizzatori.

Strumenti di misura di tipo industriale, accumulatori elettrici, loro formazione, trattamento carica e scarica. Distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, cenni sulle cabine di trasformazione ed apparecchiature relative.

Impianti per forza motrice e per luce. Riscaldamento elettrico. Dispositivi e norme antinfortunistiche e soccorsi di urgenza.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato dovrà specificare nella domanda la lingua o le lingue sulle quali intenda sostenere il colloquio facoltativo).

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 2c

Carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina
(Specializzazione meccanici)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Matematica (nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali).

Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e conseguente esecuzione di schizzo quotato d'officina con indicazioni delle tolleranze.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita e inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici.

Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive.

Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare.

Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francis e derivati).

Meccanica:

Lavorazione dei legnami. Generalità sui metalli e loro leghe e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e miscele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo, ritiro, soprametalli, sottoquadri, portate di anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essiccamento delle forme e delle anime, formature con modello, a sagoma, miste, a mano, forme in conchiglia e formatura meccanica, preparazione della forma per colata, spinta del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazioni di colata, estrazione dei getti, pulitura, sbavatura, ecc., difetti dei getti, forni e crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Forgiatura a freddo ed a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri, tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio.

Aggiustaggio, tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranza, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura.

Forgiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai.

Chiodature, saldature, bolliture. Cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli. Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere, e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 2d

Carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina
(Specializzazione navalmeccanici)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Matematica (nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali).

Dimensionamento e disegno di un particolare di struttura navale.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita e inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici.

Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive.

Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare.

Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francis e derivati).

Costruzioni navali:

Piano di costruzione. Geometria e calcolo delle carene. Stabilità statica e dinamica della nave. Prove di stabilità. Resistenza al moto e potenza motrice. La propulsione della nave. L'elica. Dinamica e governo della nave. Elementi costruttivi, forme e tipi di navi e galleggianti. Disegno e tracciato dei bastimenti. Scafi di legno: elementi strutture, fasciame e loro dimensionamento secondo le norme regolamentari e sviluppo tecnico del progetto. Scafi di metallo con struttura trasversale, longitudinale e mista: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento nella costruzione chiodata e saldata secondo le norme regolamentari. Allestimento. Timoni e loro manovra, ancore, argani, gru, alberi, picchi di carico ed altri meccanismi accessori; impianti di bordo (acqua di zavorra, sentina ed incendio; luce e forza motrice; riscaldamento, refrigerazione, condizionamento); locali dell'apparato motore e servizi relativi; altri locali, stive. Impianti ausiliari. Servocomandi. Robustezza dello scafo. Calcolo delle principali sollecitazioni. Bordo libero. Stazzatura delle navi. Classificazione delle navi mercantili. Apparecchiature per la navigazione e loro installazione. Scali di costruzione ed alaggio. Impostazione della nave sullo scalo. Varo. Bacini di carenaggio.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere, e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 3

Carriera di concetto dei periti tecnici per l'energia nucleare

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove consisteranno in:

una prova di cultura generale a sfondo tecnico.

Essa verterà sullo svolgimento di un tema di carattere generale connesso con l'impiego dell'energia nucleare od altro argomento di vasta risonanza nel campo tecnico scientifico e tenderà ad accertare il grado di cultura del candidato e la sua capacità di esporre in forma corretta, piana e sintetica i propri concetti;

una prova di carattere tecnico-professionale.

Essa verterà sulla trattazione di un argomento di carattere tecnico relativo alla materia compresa nelle prime quattro tesi del programma della prova orale (parte 1ª).

COLLOQUIO

La prova verterà sulle materie di cui alle seguenti prime quattro tesi indicate nella parte 1ª nonché su una delle altre tesi di argomenti specializzati indicati nella parte 2ª, di cui il candidato indicherà la propria scelta nella stessa domanda di ammissione al concorso.

Il candidato dovrà dimostrare una chiara conoscenza dei principi fisici e dei concetti fondamentali, nonché della loro connessione con le applicazioni pratiche. Dovrà altresì essere in grado di eseguire semplici calcoli relativi alla specializzazione da lui scelta.

Parte 1ª:

Tesi 1. *Matematica*:

Sistemi di equazione di grado superiore al 1°.
Logaritmi, decimali e neperiani, proprietà relative, uso delle tavole.
Rappresentazione grafica delle funzioni.
Elementi di trigonometria piana.
Tavole logaritmiche trigonometriche.
Applicazioni varie della trigonometria a problemi di carattere tecnico.

Tesi 2. *Fisica generale*:

Meccanica:
moto uniforme e vario
moto circolare e moto armonico
forze, loro composizione e decomposizione
coppie
leggi della dinamica
lavoro, energia e potenza
conservazione dell'energia.

Metrologia meccanica:
uso di bilance e dinamometri
misure di densità
misure di lunghezza ed angoli
misure di tempo
misura di temperatura e di quantità di calore.

Termologia:
termometria
calorimetria
propagazione del calore
cambiamento di stato
il calore come energia.

Elettrologia ed elettrotecnica:
elettrostatica - il condensatore
corrente elettrica continua e suoi effetti
magnetismo ed elettromagnetismo
induzione elettromagnetica
la corrente alternata
principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori
cenni sui tubi elettronici. Diodo, triodo, tedrodo
cenni sui semiconduttori e sui transistori.

Ottica:
propagazione della luce. Riflessione e rifrazione
specchi, prismi, lenti
i principali strumenti ottici
dispersione della luce, spettri
cenni sull'interferenza, diffusione e polarizzazione della luce
nozioni di fotometria.

Tesi 3. *Chimica generale*:
gli elementi chimici e le leggi delle loro combinazioni
sistema periodico degli elementi
cinetica chimica ed equilibri chimici
nozioni di termochimica ed elettrochimica.

Tesi 4. *Fisica atomica e nucleare*:
struttura atomica della materia
struttura del nucleo
radiazioni alfa, beta, gamma
il neutrone
cenni sugli strumenti di rilevazione e conteggio
cenni sul fenomeno della fissione
i reattori nucleari - classificazione e princìpi di funzionamento.

Parte 2ª (tesi di argomenti specializzati):

Tesi 5. *Fisica*:

Fisica atomica:
struttura atomica della materia
struttura dell'atomo, modello di Rutherford
atomo di bohr
livelli energetici ed emissione di raggi X
interazione delle radiazioni con la materia
camera di Wilson.

Fisica nucleare:
fenomeni nucleari spontanei e provocati
struttura del nucleo, le specie nucleari
le radiazioni alfa, beta e gamma, il neutrone
le leggi della disintegrazione radioattiva
unità di misura della radioattività
intensità e dose - concetti ed unità di misura.

Rilevazione e misura della radioattività:
principi generali sugli strumenti di rilevazione e di conteggio
camera di ionizzazione, contatori proporzionale, contatori di Geiger-Muller
schemi di circuiti elettronici per contatori di G.M. proporzionali e camere di ionizzazione
fotomoltiplicatori
rilevatori per neutroni
analizzatore multicanale; principi di funzionamento ed impiego
cenni sui principali tipi di dosimetri
dose tollerabile e dose consentita
effetto delle schermature, concetto di spessore.

Reattori nucleari:
reazioni nucleari - leggi generali. Bilancio energetico
equivalenza massa energia
difetto di massa; curva del difetto di massa relativo
il fenomeno della fissione ed il fenomeno della fusione
la reazione controllata
formula dei quattro fattori
il fattore di moltiplicazione effettivo
il concetto di massa e fisica
il reattore omogeneo ed il reattore eterogeneo
cenni sui problemi di regolazione e controllo degli impianti nucleari
cenni sulla strumentazione nucleare di un reattore
classificazione dei reattori nucleari
descrizione del reattore sperimentale del tipo a piscina.

Applicazioni particolari:
moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico
cenni sull'ottica elettronica
acceleratori di particelle (Van de Graaff, Cochroft e Walton ciclotrone, betatrone, sincrotrone)
spettrometro di massa
cenni sulla produzione e misura dell'alto vuoto.

Misure di fisica:
generalità sugli strumenti ottici
generalità sugli strumenti per misura di grandezze elettriche
misure di correnti e tensioni
misure di resistenza
impiego dell'oscillografo a raggi catodici.

Tesi 6. *Chimica*:

Chimica analitica:
nozioni di chimica analitica strumentale con riferimento alle leggi ed ai princìpi della chimica-fisica.

Radioattività:
generalità e leggi della radioattività
radioisotopi naturali ed artificiali
reazioni nucleari.

Chimica dei radioelementi:
chimica e metallurgia degli elementi transuranici
chimica degli atomi « caldi »
applicazione dei radioisotopi alla scienza, alla tecnica ed all'industria
generalità sull'analisi per la radioattivazione.

Chimica delle radiazioni:
azioni chimiche delle radiazioni sui gas, sull'acqua, sulle soluzioni acquose
cenni sulla radiolisi di composti organici e sull'azione delle radiazioni sullo stato solido.

Produzione e separazione dei radioisotopi:
tecnica dell'irraggiamento con neutroni
attività specifica
fenomeni chimici che accompagnano le reazioni nucleari
separazione delle specie isotopiche e delle specie non isotopiche (metodi chimici, chimico-fisici, ed elettrochimici)
preparazione dei campioni per la misura della radioattività
misure assolute dei radioisotopi.

Trattamenti chimici dei rifiuti radioattivi:
princìpi generali
sistemi e metodi di trattamenti degli affluenti radioattivi
recupero dei residui e stoccaggio in sicurezza.

Tesi 7. *Elettronica*:

Generalità sui circuiti elettrici a regime ed in transitorio:
elementi dei circuiti elettrici
fenomeni transistori nei circuiti elettrici
circuiti in regime sinusoidale - risonanza
accoppiamento dei circuiti, trasformazione di impedenza.

Tubi elettronici:
il fenomeno dell'emissione elettronica
la conduzione elettrica nel vuoto
diodo, triodo, tedrodo, pentodo, tubo a sfascio
il tubo a raggi catodici.

Circuiti con tubi elettronici:
l'amplificazione a tubi elettronici in c.c. ed in regime sinoidale
fenomeni di instabilità e di distorsione, la reazione negativa
l'amplificatore catodico
l'amplificatore video
circuiti discriminatori cimatori e fissatori, interruttori elettronici
generatori a denti di sega
circuiti a scatto
multivibratori: astabile, monostabile, bistabile ed accoppiamento catodico
ascillatore bloccato
scala binaria.

Semiconduttori:
fisica dei semiconduttori
diodo a cristallo
transistore
amplificatori a transistori.

Applicazioni particolari:
tubi a gas
diodo a gas, tyratron
stabilizzatori di tensione
amplificatori magnetici e loro funzionamento
cenni sulla strumentazione elettronica di un reattore nucleare.

Misure elettriche:
norme C.E.I.
unità di misura delle grandezze elettriche
misure di correnti e di tensioni
misure di resistenza, capacità ed induttanza
rilieva di curve caratteristiche di tubi elettronici e di transistori
impiego dell'oscillografo a raggi catodici per la misura delle grandezze elettriche.

Tesi 8. *Meccanica*:

Meccanica applicata alle macchine:
richiami di statica, cinematica e dinamica
coppie cinematiche e meccanismi
elementi di resistenza dei materiali
attrito, lubrificazione
coppie elementari, sistemi articolati, ruote di frizione, ruote dentate.

Macchine:
moto dei liquidi nei condotti
macchine idrauliche operatrici
circuiti oleodinamici
generatori di vapore
cicli delle principali macchine termiche, motrici ed operatrici
turbine a vapore
motori a combustione interna
turbine a gas
ventilatori e compressori
frigoriferi.

Tecnologia meccanica:
materiali impiegati nelle lavorazioni meccaniche
nozioni fondamentali sulle lavorazioni dei legnami al banco e con le macchine
lavorazione dei metalli
lavorazione per fusione
lavorazione per deformazione plastica
lavorazione per elettroerosione e per elettroscintillamento
lavorazione per esportazione di truciolo
descrizione delle principali macchine utensili
saldature
studi di lavorazione e determinazione dei tempi.

Elettrotecnica:
generatori di c.c. e di c.a.: principali caratteristiche, avviamento e regolazione
motori a c.c. ed c.a., apparecchiature di protezione e di manovra
trasformatori mono e polifase
raddrizzatori, mutatori
accumulatori elettrici e loro impiego
macchina a raggi X.

Applicazioni particolari:
centrali termoelettriche a motori diesel
impianti di riscaldamento e di condizionamento
prove sui materiali
prove non distruttive. Esami con raggi X e raggi gamma
saldatura in atmosfera controllata.

Disegno e costruzione di macchine:
elementi di disegno meccanico
esecuzione di disegni costruttivi di particolari ricavati da disegni di insieme
criteri di determinazione delle tolleranze di lavorazione
unificazione dei materiali, degli elementi e degli organi meccanici
progettazione di attrezzature particolari.

La prova orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:
nozioni sull'ordinamento degli Stati Maggiori e degli Organi centrali del Ministero della Difesa e sull'ordinamento della Marina;
nozioni sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 4

Carriera di concetto dei segretari della Difesa

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

un tema di cultura generale;

un tema di diritto amministrativo o costituzionale (elementi).

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sugli argomenti del seguente programma:

elementi di diritto amministrativo e costituzionale;

nozioni di diritto civile, limitatamente a: persone fisiche e giuridiche, fatti ed atti giuridici, negozio giuridico, obbligazioni, contratti in generale e principali contratti tipici (compravendita e permuta, locazione; comodato, mutuo, opera ed appalto, mandato e commissione, trasporto e spedizione, deposito);

contabilità di Stato (nozioni generali);

ordinamento della Difesa (nozioni generali).

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 5

Carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

una versione dalla lingua straniera nella lingua italiana di un passo di 50 linee;

una versione nella lingua straniera di 20 proposizioni aventi senso compiuto.

COLLOQUIO

Esso tende ad accertare se il candidato:

a) sia in grado di parlare correttamente e con buona pronuncia la lingua straniera dell'uso corrente (conversazione);

b) sia in grado di tradurre a prima vista e con un certo garbo, anche da quotidiani e periodici d'attualità, un passo dalla lingua straniera in lingua italiana ed un passo dalla lingua italiana in lingua straniera (traduzione all'impronta);

c) possieda notizie, anche soltanto sommarie, della storia, della vita e dei costumi del paese o dei paesi ai quali si riferisce la lingua straniera (civiltà).

Il colloquio orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego;

nozioni sull'ordinamento degli Stati Maggiori e degli Organi centrali del Ministero della Difesa.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 6

Carriera di concetto dei segretari della giustizia militare

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

Nozioni di ordinamento giudiziario militare.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

nozioni generali di diritto e procedura penale;

nozioni generali di diritto e procedura penale militare;

nozioni sui servizi di cancelleria dei tribunali militari;

nozioni di statistica giudiziaria.

Il Ministro: ANDREOTTI

(6935)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno **1974**.

Ripartizione fra le regioni dello speciale fondo per gli asili-nido alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per l'anno 1973 (secondo versamento I.N.P.S.).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 della stessa legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire tra le Regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10 per i quali lo speciale fondo per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi semestralmente versati dall'I.N.P.S. al bilancio dello Stato;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il proprio precedente decreto in data 28 marzo 1973, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni del fondo statale di L. 12 miliardi per l'anno 1973, in conformità del disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 1044;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 lettera *a*) della legge n. 1044, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha versato al bilancio dello Stato in acconto, per il secondo semestre 1973, la somma di L. 8 miliardi;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma al fine di assicurare continuità di finanziamento nella esecuzione del piano per l'esercizio 1973;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*), in conseguenza, deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto del 28 marzo 1973;

Vista la variazione in aumento di L. 8 miliardi, disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, cap. 1116, per l'anno fin. 1973 con decreto del Ministro per il tesoro n. 117374 del 31 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 32;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di L. 8 miliardi del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e versati, quale acconto, per il secondo semestre 1973, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è determinata, per l'ulteriore finanziamento del piano relativo all'anno 1973, come segue:

Regione		Importo
Piemonte	L.	581.891.440
Lombardia	»	937.187.470
Veneto	»	526.071.430
Liguria	»	228.861.580
Emilia-Romagna	»	504.406.350
Toscana	»	416.567.750
Umbria	»	133.097.525
Marche	»	183.471.320
Lazio	»	527.497.550
Abruzzi	»	227.021.310

Molise	L. 70.631.785
Campania	» 898.564.350
Puglia	» 707.726.120
Basilicata	» 137.421.200
Calabria	» 401.363.600
Aosta	» 21.317.830
Trento	» 66.087.070
Bolzano	» 67.389.050
Friuli-Venezia Giulia	» 161.178.400
Sicilia	» 927.727.230
Sardegna	» 274.519.640
TOTALE	L. 8.000.000.000

E' impegnata la spesa di L. 8 miliardi, derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974/Res. 73.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1974
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 350

(7184)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Ripartizione fra le regioni dello speciale fondo per gli asili-nido, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per l'anno 1974 (contributo a carico dello Stato).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 di detta legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire fra le Regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10, per i quali il fondo speciale per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi versati semestralmente al bilancio dello Stato dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, di cui alla legge sopracitata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, di cui 14 miliardi per l'anno 1974;

Considerato di dover procedere alla ripartizione fra le Regioni del solo contributo statale con la riserva di ripartire successivamente i contributi che saranno versati al bilancio dello Stato per l'anno 1974 dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, di cui all'art. 9 della legge n. 1044/1971;

Visto l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, commi quinto e sesto, per il quale il fondo speciale per gli asili-nido è ripartito in base ai seguenti criteri:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui 3/10 del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'I.S.T.A.T., relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla legge n. 281;

Vista la comunicazione dell'I.S.T.A.T. riguardante i dati ufficiali relativi alla popolazione ed alla superficie di ciascuna regione, da prendersi a base della ripartizione rispettivamente di 6/10 e di 1/10 del detto fondo;

Viste le note n. 180/3/7 del 26 gennaio 1974; n. 3/073 del 10 gennaio 1974 e n. 1850 del 25 gennaio 1974, con cui rispettivamente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica comunicano i dati ufficiali relativi al grado di disoccupazione, al carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito ed al tasso di emigrazione;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto l'unito prospetto *A* relativo alla ripartizione tra le regioni del 6/10 del fondo in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione;

Visto l'unito prospetto *B* riguardante la ripartizione tra le regioni di 1/10 del fondo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione;

Visti gli uniti prospetti *C* 1 - *C* 2 - *C* 3 recanti la determinazione, per l'anno 1974, secondo la tabella dei coefficienti allegata alla citata legge n. 281, del punteggio spettante a ciascuna regione in relazione, rispettivamente, ai requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del carico tributario;

Visto l'unito prospetto *C* relativo alla ripartizione tra le regioni dei 3/10 del fondo in ragione diretta della popolazione residente relativa alla data del 31 dicembre 1971 ed in base alla somma dei punteggi anzidetti;

Visto l'unito prospetto *D* riguardante la ripartizione tra le Regioni, con le modalità sopra riportate, stabilite dal citato art. 8 della legge n. 281, del fondo speciale, per il 1974, in atto costituito da lire 14 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti *A*, *B*, *C 1*, *C 2*, *C 3*, *C* e *D*, richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione fra tutte le Regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dell'ammontare di lire 14 miliardi del fondo speciale relativo all'anno 1974, resta determinata come segue:

Piemonte	L.	1.026.037.085
Lombardia	»	1.647.469.285
Veneto	»	927.764.050
Liguria	»	403.805.550
Emilia-Romagna	»	889.346.160
Toscana	»	732.016.665
Umbria	»	235.565.735
Marche	»	356.934.040
Lazio	»	927.193.770
Abruzzi	»	374.606.340
Molise	»	125.573.185
Campania	»	1.598.946.660
Puglia	»	1.172.201.800
Basilicata	»	229.314.150
Calabria	»	714.355.345
Valle d'Aosta	»	40.245.465
Trento	»	126.990.665
Bolzano	»	128.807.865
Friuli-Venezia Giulia	»	284.245.525
Sicilia	»	1.536.750.315
Sardegna	»	521.830.345
TOTALE . . .	L.	14.000.000.000

Art. 3.

E' impegnata la somma di L. 14.000.000.000 (quattordicimiliardi) a favore delle regioni indicate all'art. 2.

La spesa di L. 14 miliardi graverà sul cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1974
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 351

PROSPETTO *A*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI DEI 6/10 DEL FONDO STATALE DI L. 14 MILIARDI IN PROPORZIONE DIRETTA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN CIASCUNA REGIONE

	Popolazione residente al 31-12-1971	6/10 di L. 14 miliardi
Piemonte	4.435.475	689.092.560
Lombardia	8.535.593	1.326.114.185
Veneto	4.115.091	639.332.320
Liguria	1.849.485	287.341.290
Emilia-Romagna	3.842.261	596.944.670
Toscana	3.472.166	539.445.700
Umbria	772.624	120.037.085
Marche	1.359.790	211.260.870
Lazio	4.705.857	731.115.430
Abruzzi	1.164.010	180.843.920
Molise	319.750	49.677.255
Campania	5.061.426	786.357.650
Puglia	3.566.998	554.179.030
Basilicata	602.629	93.626.160
Calabria	1.963.655	305.079.075
Valle d'Aosta	109.281	16.978.210
Trento	427.708	66.449.940
Bolzano	411.714	63.965.065
Friuli-Venezia Giulia	1.210.212	188.022.025
Sicilia	4.671.007	725.701.015
Sardegna	1.470.342	228.436.545
Totale . . .	54.066.974	8.400.000.000

PROSPETTO *B*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI DI 1/10 DEL FONDO STATALE DI L. 14 MILIARDI IN PROPORZIONE DIRETTA ALLA SUPERFICIE DI CIASCUNA REGIONE

	Superficie al 31-12-1971	1/10 di L. 14 miliardi
Piemonte	2.539.923	118.040.525
Lombardia	2.383.418	110.767.100
Veneto	1.836.761	85.361.730
Liguria	541.927	25.156.260
Emilia-Romagna	2.212.277	102.813.490
Toscana	2.299.110	106.848.965
Umbria	845.604	39.298.650
Marche	969.168	45.041.170
Lazio	1.720.279	79.948.340
Abruzzi	1.079.407	50.164.420
Molise	443.773	20.623.930
Campania	1.359.533	63.183.010
Puglia	1.934.730	89.914.770
Basilicata	999.224	46.437.990
Calabria	1.508.030	70.084.270
Sicilia	2.570.843	119.477.300
Sardegna	2.408.953	111.953.800
Valle d'Aosta	326.226	15.161.255
Bolzano	740.043	34.392.800
Trento	621.266	28.872.725
Friuli-Venezia Giulia	784.470	36.457.500
Totale . . .	30.124.335	1.400.000.000

PROSPETTO *C* 1

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1974 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE IN BASE AL REQUISITO DEL TASSO DI EMIGRAZIONE

	Tasso di emigrazione anno 1972 (1)	Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna regione e quello medio regione	Punteggi
Piemonte	13,46	1,117	1
Lombardia	9,02	0,749	0
Veneto	7,95	0,660	0
Liguria	13,89	1,153	1
Emilia-Romagna	7,93	0,658	0
Toscana	7,57	0,628	0
Umbria	12,28	1,019	1
Marche	11,62	0,965	1
Lazio	9,80	0,813	0
Abruzzi	15,86	1,317	1
Molise	20,36	1,691	2
Campania	13,12	1,089	1
Puglia	16,16	1,342	1
Basilicata	25,72	2,136	2
Calabria	21,38	1,775	2
Valle d'Aosta	18,96	1,574	2
Trento	10,49	0,871	1
Bolzano	11,22	0,931	1
Friuli-Venezia Giulia	12,18	0,011	1
Sicilia	16,08	1,335	1
Sardegna	13,71	1,138	1
Tasso medio Regioni	12,04	1.000	—

(1) Dati ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO *C* 2

DETERMINAZIONI PER L'ANNO 1974 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE IN BASE AL REQUISITO DEL GRADO DISOCCUPAZIONE

	Iscritti nelle liste di collocamento di I e II classe per l'anno 1972	Popolazione censita al 24 ottobre 1971	Grado disoccupazione anno 1972	Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna regione e quello medio delle regioni	Punteggio
Piemonte	38.227	4.434.802	0,00861	0,444	0
Lombardia	71.011	8.526.718	0,00832	0,429	0
Veneto	57.670	4.109.787	0,01403	0,723	0
Liguria	16.635	1.848.539	0,00899	0,463	0
Emilia-Romagna	81.807	3.841.103	0,02129	1,109	1
Toscana	39.005	3.470.915	0,01123	0,579	0
Umbria	18.579	772.601	0,02404	1,123	1
Marche	25.180	1.359.063	0,01852	0,955	0
Lazio	65.215	4.702.093	0,01386	0,714	0
Abruzzi	28.988	1.163.334	0,02491	1,128	1
Molise	8.593	319.629	0,02688	1,138	1
Campania	200.411	5.054.822	0,03964	2,204	3
Puglia	109.151	3.562.377	0,03063	1,579	2
Basilicata	22.464	602.389	0,03729	1,923	2
Calabria	60.349	1.962.899	0,03125	1,161	1
Valle d'Aosta	1.029	109.252	0,00941	0,485	0
Trento	7.711	427.691	0,01802	0,558	0
Bolzano	2.951	411.334	0,00717	0,389	0
Friuli-Venezia Giulia	14.933	1.209.810	0,01234	0,636	0
Sicilia	145.274	4.667.316	0,03112	1,604	2
Sardegna	32.434	1.468.737	0,02208	1,138	1
Totale Regioni	1.047.797	54.025.211	0,01939	1,000	—

Dati ufficiali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROSPETTO *C* 3

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1974 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE IN BASE AL REQUISITO DEL CARICO PRO-CAPITE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO

Regioni	Totale del carico del ruolo per l'anno 1972	Popolazione censita al 24 ottobre 1971	Carico pro-capite anno 1972	Rapporto tra il carico tributario medio pro-capite delle regioni e quello pro-capite di ciascuna regione	Punteggi
Piemonte	62.774.667.000	4.434.802	14.155	0,773	1
Lombardia	139.225.287.000	8.526.718	16.328	0,670	1
Veneto	44.555.095.000	4.109.787	10.841	1,009	2
Liguria	31.786.465.000	1.848.539	17.195	0,636	1
Emilia-Romagna	47.730.774.000	3.841.103	12.426	0,880	1
Toscana	39.154.987.000	3.470.915	11.280	0,970	1
Umbria	6.719.877.000	772.601	8.698	1,257	2
Marche	10.027.041.000	1.359.063	7.378	1,483	2
Lazio	91.053.869.000	4.702.093	19.364	0,565	1
Abruzzi	6.134.466.000	1.163.334	5.273	2,075	3
Molise	1.108.749.000	319.629	3.469	3,154	4
Campania	29.026.334.000	5.054.822	5.742	1,905	2
Puglia	18.434.661.000	3.562.377	5.172	2,115	3
Basilicata	3.452.654.000	602.389	5.731	1,909	2
Calabria	5.648.543.000	1.962.899	2.877	3,803	4
Valle d'Aosta	1.411.525.000	109.252	12.919	0,846	1
Trento	3.721.952.000	427.691	8.702	1,257	2
Bolzano	3.566.595.000	411.334	8.670	1,262	2
Friuli-Venezia Giulia	14.899.168.000	1.209.810	12.315	0,888	1
Sicilia	23.146.165.000	4.667.316	4.959	2,206	3
Sardegna	7.577.130.000	1.468.737	5.158	2,121	3
Totale	591.146.004.000	54.025.211	10.942	1.000	—

Dati ufficiali comunicati dal Ministero delle finanze.

PROSPETTO *C*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI DEI 3/10 DEL FONDO STATALE DI L. 14 MILIARDI (CONTRIBUTO STATALE ANNO 1974) IN PROPORZIONE DIRETTA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/1971 E IN BASE ALLA SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI A CIASCUNA REGIONE COME DAI PROSPETTI *C* 1, *C* 2 e *C* 3

Regioni	Popolazione residente al 31 dicembre 1971 (Pi)	Somma dei punteggi	Prodotto della popolazione per la somma dei punteggi Pi × f (Ci)	Percentuale di ripartizione dei 3/10 Pi × f (Ci) / S (Pi × f) (Ci)	Somma spettante a ciascuna regione sui 3/10 di 14.000.000.000
Piemonte	4.435.375	2	8.870.750	0,05212	218.904.000
Lombardia	8.535.593	1	8.535.593	0,05014	210.588.000
Veneto	4.115.091	2	8.230.182	0,04835	203.070.000
Liguria	1.849.485	2	3.698.970	0,02174	91.308.000
Emilia-Romagna	3.842.261	2	7.684.522	0,04514	189.588.000
Toscana	3.472.166	1	3.472.166	0,02041	85.722.000
Umbria	772.624	4	3.090.496	0,01815	76.230.000
Marche	1.359.790	3	4.079.370	0,02396	100.632.000
Lazio	4.705.857	1	4.705.857	0,02765	116.130.000
Abruzzi	1.164.010	5	5.820.050	0,03419	143.598.000
Molise	319.750	7	2.238.250	0,01316	55.272.000
Campania	5.061.426	6	30.368.556	0,17843	749.406.000
Puglia	3.566.998	6	21.401.988	0,12574	528.108.000
Basilicata	602.629	6	3.615.774	0,02125	89.250.000
Calabria	1.963.655	7	13.745.585	0,08076	339.192.000
Valle d'Aosta	109.281	3	327.843	0,00193	8.106.000
Trento	427.708	3	1.283.124	0,00754	31.668.000
Bolzano	411.714	3	1.235.142	0,00725	30.450.000
Friuli-Venezia Giulia	1.210.212	2	2.420.424	0,01423	59.766.000
Sicilia	4.671.007	6	28.026.042	0,16466	691.572.000
Sardegna	1.470.342	5	7.351.710	0,04320	181.440.000
Totale	54.066.974	—	170.202.394	—	4.200.000.000

PROSPETTO *D*

PROSPETTO RIEPILOGATIVO (1/10; 3/10; 6/10) DELLE SOMME SPETTANTI A CIASCUNA REGIONE A SEGUITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO STATALE DI L. 14 MILIARDI PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044

Regioni	Somma spettante per riparto fondo statale 1974 L. 14 miliardi
Piemonte	1.026.037.085
Lombardia	1.647.469.285
Veneto	927.764.050
Liguria	403.805.550
Emilia-Romagna	889.346.160
Toscana	732.016.665
Umbria	235.565.735
Marche	356.934.040
Lazio	927.193.770
Abruzzi	374.606.340
Molise	125.573.185
Campania	1.598.946.660
Puglia	1.172.201.800
Basilicata	229.314.150
Calabria	714.355.345
Valle d'Aosta	40.245.465
Trento	126.990.665
Bolzano	128.807.865
Friuli-Venezia Giulia	284.245.525
Sicilia	1.536.750.315
Sardegna	521.830.345
Totale	14.000.000.000

(7185)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.

Rettifica del cognome di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione aziende minerarie metallurgiche.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto ministeriale del 14 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 23 agosto 1974, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - E.G.A.M., per il triennio 1974-77;

Tenuto conto che il cognome del consigliere nominato in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali è stato erroneamente indicato in Belisario anzichè Bellisario;

Ritenuta la necessità di procedere alla detta rettifica;

Decreta:

Il cognome del predetto consigliere deve intendersi rettificato in Bellisario dott. Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(7369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1974, registro n. 8 Industria, foglio n. 375, è stato respinto il ricorso straordinario proposto, in data 12 marzo 1968, dal dott. Costantini Rizzardo avverso il provvedimento ministeriale 23 ottobre 1967, n. 498672 II G., nonchè avverso la deliberazione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Teramo 14 ottobre 1966, n. 851/27.

(7328)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione provvisoria alla vendita dell'acqua minerale « Cintoia »

Con decreto 19 agosto 1974, n. 1495, viene stabilito che l'autorizzazione rilasciata con decreto ministeriale 15 maggio 1974, n. 1474, relativa alla vendita in contenitori denominati Tetra Brik, costituiti internamente ed esternamente da polietilene, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Cintoia », che sgorga nel territorio del comune di Greve (Firenze), ha carattere di temporaneità.

Detta autorizzazione avrà la durata di mesi dodici a decorrere dalla data del presente decreto.

Durante tale periodo l'Istituto superiore di sanità effettuerà controlli su campioni prelevati dal commercio e su campioni conservati presso l'istituto stesso.

L'autorizzazione sarà riesaminata alla scadenza dei dodici mesi, in base ai risultati dei controlli effettuati.

Resta invariato quanto altro disposto con il sopra citato decreto ministeriale n. 1474.

(7170)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.805.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3550/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Magra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Castelnuovo Magra (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.369.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3581/M)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Fiuminata (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.157.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3582/M)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3551/M)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3552/M)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3553/M)

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Capizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3554/M)

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Antillo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.254.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3555/M)

Autorizzazione al comune di Monforte San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Monforte San Giorgio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3556/M)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Capri Leone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3557/M)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.543.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3558/M)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3559/M)

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Alì Terme (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3560/M)

Autorizzazione al comune di Alcara li Fusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Alcara li Fusi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3561/M)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3562/M)

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3563/M)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Cinisi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3564/M)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Borgetto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3565/M)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3566/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3567/M)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Camerano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.535.632, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3568/M)

Autorizzazione al comune di Domicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Domicella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.792.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3569/M)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.407.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3570/M)

Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Gioia Sannitica (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.604.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3571/M)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.510.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3572/M)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.486.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3573/M)

Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.172.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3574/M)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.617.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3575/M)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.491.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3576/M)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Forlimpopoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.481.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3577/M)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.543.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3578/M)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di San Clemente (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.568.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3579/M)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.360.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3580/M)

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.413.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3548/M)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1974, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.243.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3549/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 9 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	662,90	662,90	663,25	662,90	662 —	662,85	662,85	662,90	662,90	662,90
Dollaro canadese	670,90	670,90	671 —	670,90	671 —	670,80	671,10	670,90	670,90	670,85
Franco svizzero	219,96	219,96	220,20	219.96	220 —	219,95	220,05	219,96	219,96	219,95
Corona danese	106,54	106,54	106,78	106,54	107 —	106,50	106,30	106,54	106,54	106,54
Corona norvegese	118,83	118,83	119 —	118,83	118,70	118,80	118,80	118,83	118,83	118,80
Corona svedese	147,755	147,755	147,70	147,755	147,50	147,75	147,77	147,755	143,75	147,75
Fiorino olandese	243,60	243,60	243,65	243,60	243,80	243,55	243,50	243,60	243,60	243,60
Franco belga	16,7925	16,7925	16,80	16,7925	16,80	16,80	16,78	16,7925	16,79	16,80
Franco francese	137,36	137,36	137,75	137,36	137,75	137,35	137,50	137,36	137,36	137,35
Lira sterlina	1532,40	1532,40	1534 —	1532,40	1530 —	1532,40	1532,50	1532,40	1532,40	1532,40
Marco germanico	248,07	248,07	248,25	248,07	248,50	248,05	247,90	248,07	248,07	248,05
Scellino austriaco	35,075	35,075	35,08	35,075	35,40	35,08	35,07	35,075	35,07	35,06
Escudo portoghese	25,53	25,53	25,54	25,53	25,45	25,50	25,55	25,53	25,53	25,53
Peseta spagnola	11.4940	11.494	11.5150	11,4940	11,48	11,48	11,50	11,4940	11,49	11,49
Yen giapponese	2,192	2,192	2,21	2,192	2,18	2,19	2,1950	2,192	2,19	2,19

Media dei titoli del 9 settembre 1974

Rendita 5 % 1935	86,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,050
» 5 % (Ricostruzione)	85,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	86 —
» 5 % (Città di Trieste)	84,025
» 5 % (Beni esteri)	84,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,275
» 5,50 % » » 1968-83	82,600
» 5,50 % » » 1969-84	87,475
» 6 % » » 1970-85	89,250
» 6 % » » 1971-86	88,725
» 6 % » » 1972-87	88,075

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1974

Dollaro USA	662,875
Dollaro canadese	671 —
Franco svizzero	220,005
Corona danese	106,42
Corona norvegese	118,815
Corona svedese	147,762
Fiorino olandese	243,55
Franco belga	16,786
Franco francese	137,43
Lira sterlina	1532,45
Marco germanico	247,985
Scellino austriaco	35,072
Escudo portoghese	25,54
Peseta spagnola	11,497
Yen giapponese	2,193

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 7 % di scadenza 1° aprile 1978, al portatore

A norma dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, si rende noto che il 18 settembre 1974 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, di tutti i titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1974, che di sottoscrizioni in contanti.

Roma, addì 22 agosto 1974

(7134)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e di un componente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Foggia, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 27 agosto 1971, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Foggia, e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 30 agosto 1971, col quale l'avv. Giuseppe Pepe è stato nominato commissario liquidatore, e l'avv. Giannino Celentano è stato nominato componente il comitato di sorveglianza della predetta banca;

Considerato che l'avv. Pepe si è dimesso dall'incarico e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

1) l'avv. Giannino Celentano è nominato commissario liquidatore della Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foggia, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Pepe;

2) l'avv. Leopardi Bovio è nominato componente il comitato di sorveglianza della predetta banca, in sostituzione dell'avvocato Giannino Celentano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Governatore: CARLI

(7077)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Stienta, società cooperativa a responsabilità limitata, in Stienta.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 21 luglio 1974 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Stienta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stienta (Rovigo), disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 21 marzo 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973), e prorogata con decreto del 21 marzo 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'11 aprile 1974).

(7160)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Monte Argentario

Con deliberazione della giunta regionale n. 6799 in data 17 luglio 1974, è stato approvato il piano di zona delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Monte Argentario (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7289)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova-Pegli

Con decreto del presidente della giunta regionale 11 luglio 1974, n. 1351, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale in Pegli località Rexello, unità urbanistica di Castelluccio.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(7250)

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 giugno 1974, n. 1849, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, una variante al piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia (Bari), per la previsione di una zona industriale.

(6988)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio 4 aprile 1936, n. 11419/9161, con il quale il cognome del sig. Francesco Kapun, nato a Trieste il 16 luglio 1908, venne ridotto in forma italiana di « Caponi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Sofia Blazina ed al figlio Giovanni;

Vista la domanda di data 20 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto Francesco Kapun, sig.ra Caponi Miranda in Blason, nata a Trieste il 22 ottobre 1939 e qui residente in Prosecco n. 342, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Kapun » (posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio 4 aprile 1936, n. 11419/9161, è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita della sig.ra Caponi Miranda in Blason è restituito nella forma originaria di « Kapun ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 2 agosto 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(6978)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dei ruoli Arma aeronautica ruolo servizi, Genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, Corpo di commissariato ruolo amministrazione e Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 1924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Visto la legge 26 novembre 1969, n. 938;
Visto la legge 19 marzo 1973, n. 70, e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Per laureati:	
Corpo sanitario aeronautico	73
Per diplomati:	
Arma aeronautica:	
ruolo servizi	330
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo assistenti tecnici	35
Corpo di commissariato:	
ruolo amministrazione	23

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
specialità automobilisti	10
specialità geofisici	25

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi all'altra specialità in aumento dei posti in essa messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Dagli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, saranno tratti gli ufficiali addetti al controllo della circolazione, nonchè gli ufficiali addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio, dopo la frequenza, con esito favorevole di appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) Per il Corpo sanitario aeronautico:
della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad *ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione*.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

2) Per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:
diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508.

3) Per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:
del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità automobilisti;
del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario o nautico, o per geometri, se aspiranti alla ammissione al corso nella specialità geofisici.

4) Per il Corpo commissariato, ruolo amministrazione:
diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui al presente art. 2.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

Limitatamente ai ruoli per diplomati e precisamente ruolo servizi dell'Arma aeronautica, ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, l'idoneità fisica e l'idoneità psico-attitudinale al servizio di cui alla predetta lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura degli organi stessi nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente; i relativi accertamenti avranno la durata presumibile di giorni due.

I concorrenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica potranno essere assegnati alle categorie di ottimo e buono solo se in possesso di tutti i requisiti necessari per esercitare le funzioni di ufficiali addetti ai servizi di controllo, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico della Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 700 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) il titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame di diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo.

I partecipanti al concorso, del Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6 utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrizionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettano di indicare nella domanda il Corpo o l'Arma, il ruolo e la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indichino un Corpo o un'Arma, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi dato il titolo di studio posseduto, oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o Arma, di un ruolo di una specialità saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, come segue:

1) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo, un'Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero a detto Corpo, Arma, ruolo e specialità;

2) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, ruolo e specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, secondo i seguenti criteri:

a) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità automobilisti;

b) i candidati in possesso di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, saranno assegnati all'Arma aeronautica, ruolo servizi, se abbiano omesso del tutto sulla domanda l'indicazione del Corpo o Arma, ruolo o specialità, ovvero se abbiano indicato l'Arma ed omesso il ruolo e viceversa, ovvero, se abbiano indicato più di un Corpo o Arma, ruolo e specialità; ovvero se abbiano indicato un Corpo cui non possono essere ammessi dato il loro titolo di studio;

c) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità geofisici, se abbiano chiesto sulla domanda di essere ammessi al Corpo del genio aeronautico ed omesso il ruolo e la specialità o il solo ruolo o la sola specialità, ovvero indicato un ruolo o una specialità del predetto Corpo cui non possono partecipare dato il loro titolo di studio;

d) i candidati in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, saranno assegnati alla Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti dal presente bando, le graduatorie verranno formate da apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, Arma, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra saranno formate come segue:

1) *per il corso per il Corpo sanitario aeronautico*: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 3 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 5 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio di volo;

3) 5 punti ai concorrenti che abbiano conseguito la specializzazione in medicina aeronautica e spaziale;

4) da 0,1 a 10 punti in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per in conseguimento di altra laurea, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità ai concorsi inerenti la professione espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute;

attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività sanitaria alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e dagli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 4) della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 10.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

2) *corsi per diplomati*: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio: con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per 15, se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge il 5 aprile 1969, n. 119, oppure di un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità secondo criteri di equivalenza stabiliti dalla commissione giudicatrice, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni legislative.

Per i titoli di studio conseguiti prima delle citate disposizioni, la media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 6 punti ai concorrenti nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica e 3 punti ai concorrenti negli altri ruoli che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

2) 5 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio di volo;

3) 15 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;

4) 8 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di maestro dello sport rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;

5) 6 punti ai candidati che abbiano frequentato e superato corsi per programmatori in linguaggio Cobol, Pli e Joval, presso le seguenti ditte costruttrici di elaboratori elettronici: I.B.M., Univac, Unidata, Meteor, Selenia, Olivetti, Hewlett Packard Italiana, Hooneywell, I.S.I., Digital Elettronic Automatic D.E.A., Tre G-Elettronics, Monte del Montecatini Edison Elettronica, Motorola div. Elettronica Milit & Aerospaziale; ovvero 6 punti ai candidati che abbiano frequentato e superato corsi per programmatori in linguaggio Cobol, Pli e Joval presso le seguenti ditte di programmazione elettronica: Speed Software House, Auselda, Control Data Italia, Control Data Services, Teledata, Italsiel, Sintax, C.E.D.A., Memorex, S.I.P.E., C.C.C. Computers Consultans Corporation;

6) 10 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

7) da 0,1 a 5 punti in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

diplomi di corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuto dal Ministero della difesa;

diplomi di laurea;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

diplomi di specializzazione conseguiti presso l'università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico-scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca.

Non potrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue estere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 7) della lettera *c*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

La commissione incaricata di formare le graduatorie di merito dei candidati ammessi al concorso provvederà alla formazione delle graduatorie, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi, ad eccezione del grado di idoneità fisica e psico-attitudinale, per i ruoli per diplomati, che verrà valutato successivamente con il punteggio previsto alla lettera *b*) del n. 2) del precedente art. 6.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente art. 2.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento. Tutti gli altri concorrenti non verranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Per il Corpo sanitario aeronautico saranno ammessi a frequentare il corso relativo i candidati idonei agli accertamenti stessi che secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

Per i diplomati, ultimati i predetti accertamenti, la commissione procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sulla idoneità fisica e psico-attitudinale conseguita dai medesimi, sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato; coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente; coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa, può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di tre mesi e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutante di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami della prima sessione, saranno giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa, ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento.

Coloro che rivestano grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 10 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1974
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 368

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . appartenente al distretto militare di . . . . . abitante a (1) . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . n. cod. post. . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di . . . . . . via . . . . . . nell'anno . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .

Allego alla domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
ecc....

. . . . ., li . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (9): . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui allo art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domande per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare la Arma o Corpo, ruolo o specialità, secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso per il Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio specificandone il motivo.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « *rivedibile* » o « *riformato* » alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso dei detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenza

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola Aeronautica militare di Firenze nelle epoche appresso indicate: gennaio, aprile, settembre 1975; gennaio 1976.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare. In ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivo avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

(7337)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della quarta sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2944, con il quale il prof. Anania Vito è stato nominato membro della quarta sottocommissione giudicatrice del concorso predetto, in sostituzione del prof. Cozzi Mario;

Vista la lettera del 24 maggio 1974, con il quale il prof. Anania ha rinunciato all'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Scalzo Antonio, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma, è nominato membro della quarta sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del prof. Anania Vito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 345

(7229)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del presidente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso interno, per titoli, per l'assegnazione della condotta ostetrica unificata del comune di Gavardo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 172/Sanità in data 22 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per l'assegnazione della condotta ostetrica unificata del comune di Gavardo;

Atteso che la dott.ssa Magda Fossati, e il dott. Giovanni Porqueddu, rispettivamente presidente e segretario della commissione in parola, hanno verbalmente comunicato di essere impossibilitati a prendere parte ai lavori concorsuali;

Ritenuta pertanto la necessità di demandare le funzioni di presidente e di segretario ad altri funzionari in servizio presso l'amministrazione regionale;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

In sostituzione della dott.ssa Magda Fossati è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale presidente, il dott. Domenico Fiore, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Mantova.

In sostituzione del dott. Giovanni Porqueddu disimpegnerà le mansioni di segretario il dott. Francesco Marino, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 4 giugno 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(7245)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 maggio 1974, **n. 9.**

Provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'11 maggio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà congiunturali della zootecnia, di incoraggiare lo sviluppo degli allevamenti, di incentivare e migliorare la produzione di carne e di favorirne la commercializzazione, nelle more di una legge organica di potenziamento degli allevamenti in Sicilia, sono autorizzate, in favore delle aziende agricole a carattere zootecnico e degli allevatori singoli o associati, le provvidenze di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

E' concesso, a favore delle aziende e degli allevatori singoli o associati di cui al precedente art. 1, un premio di L. 20.000, elevato a L. 25.000 in favore dei coltivatori diretti e dei piccoli allevatori, per ogni vitello nato negli stessi allevamenti.

Tale premio è maggiorato di L. 10.000 quando si tratti di vitelli nati da fecondazione artificiale.

E' concesso un premio di L. 40.000, elevato a L. 50.000 in favore dei coltivatori diretti e dei piccoli allevatori, per i vitelli nati in Sicilia destinati all'allevamento per la produzione di carne, che siano portati al peso di chilogrammi 400 se maschi e di chilogrammi 350 se femmine, ovvero fino alla eruzione dei denti picozzi, sempreché venga dimostrata la permanenza degli stessi in azienda per almeno sei mesi.

Per le femmine destinate alla rimonta gravide da almeno quattro mesi e di età non superiore ai 30 mesi, è concesso un premio di L. 50.000, non cumulabile con quello previsto dal precedente comma.

Per i territori montani e per le zone depresse collinari, delimitate a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi previsti dal presente articolo sono aumentati nella misura del 50 %. Per gli stessi territori i limiti minimi di peso previsti dal precedente terzo comma sono rispettivamente ridotti a 350 chilogrammi per i maschi e a 300 chilogrammi per le femmine.

Art. 3.

In favore delle aziende agricole zootecniche e degli allevatori singoli o associati di cui all'art. 1 è concesso, per ogni pecora o capra allevata e fino ad un massimo di 200 capi, un premio *una tantum* di L. 2000 a capo.

Art. 4.

Per assicurare l'approvvigionamento di fattrici di razze pregiate incluse in un apposito elenco predisposto dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, l'assessorato stesso è autorizzato a concedere, in favore delle aziende agricole e degli allevatori singoli o associati di cui al precedente art. 1, un premio di L. 100.000 per soggetto introdotto in Sicilia.

Art. 5.

Per potere fruire dei benefici previsti dai precedenti articoli gli interessati dovranno presentare ai sindaci dei comuni nei quali risiedono o svolgono la propria attività domanda in carta semplice con allegata la documentazione appresso specificata:

a) per i premi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 2:

certificazione rilasciata dal veterinario competente o, per gli allevamenti sottoposti ai controlli funzionali ufficiali, dalla associazione regionale degli allevatori attestante le generalità del richiedente, la località dell'allevamento, l'indicazione del contrassegno di identificazione di ciascun soggetto;

b) per i premi di cui al terzo comma dell'art. 2:

certificato del veterinario comunale competente con la indicazione delle generalità del richiedente, della località degli allevamenti della specie, della razza, del sesso, dell'età e del peso del soggetto o della avvenuta eruzione dei denti picozzi, nonchè del contrassegno di identificazione di ciascun soggetto stesso;

c) per i premi di cui al quarto comma dell'art. 2:

certificato del veterinario comunale competente attestante lo stato di gravidanza della giovenca, le generalità del richiedente, la località dell'allevamento, la razza, l'età ed il contrassegno di identificazione del soggetto;

d) per i premi di cui all'art. 3:

certificato del veterinario comunale competente con l'indicazione delle generalità del richiedente, della località degli allevamenti, della specie, della razza, nonchè del contrassegno di identificazione di ciascun soggetto.

Art. 6.

I bovini per i quali viene richiesto il premio devono essere identificati a mezzo tatuaggio all'orecchio destro con sigla e numerazione progressiva per ciascuna provincia con marchiatura a fuoco o ad azoto liquido nella zona della coscia destra, riportanti le lettere di seguito specificate:

N: premio di natività previsto dall'art. 2, primo e secondo comma;

R: premio di rimonta previsto dall'art. 2, quarto comma;

A: premio di allevamento previsto dall'art. 2, terzo comma.

Gli ovini e caprini dovranno essere identificati a mezzo di marchio auricolare.

Alla identificazione o marchiatura provvedono i veterinari comunali o, per gli allevamenti sottoposti al controllo funzionale ufficiale, l'associazione regionale degli allevatori, che dovranno rilasciare apposite certificazioni.

Sono validi per l'identificazione i tatuaggi auricolari apposti ai soggetti in conformità alle disposizioni delle vigenti leggi.

Art. 7.

Le prestazioni dei veterinari comunali e le certificazioni da parte degli uffici competenti previsti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualunque diritto.

Art. 8.

Al fine di sopperire alla carenza di riproduttori sia bovini che ovini sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi commi.

In favore delle aziende e degli allevatori singoli o associati di cui al precedente art. 1, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere un contributo fino all'ammontare del 90 % della spesa per l'acquisto di un ariete selezionato e specializzato per la produzione di carne per ogni 40 pecore esistenti nello stesso allevamento.

L'assessorato predetto è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per l'organizzazione e la diffusione della pratica della fecondazione artificiale, nonchè per l'acquisto di attrezzature di laboratorio per lo studio e la ricerca inerenti alle malattie della sfera genitale e alle cause dell'infertilità.

Per le finalità di cui al precedente comma l'istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia dovrà predisporre appositi programmi da approvarsi da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

L'assessorato predetto è altresì autorizzato a concedere, in favore dell'associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia, un contributo fino al 90 % della spesa occorrente per l'acquisto di tori riproduttori selezionati e specializzati per la produzione di carne o latte, italiani o esteri, da affidare gratuitamente ad aziende agricole o allevatori singoli o associati, che ne facciano richiesta, con preferenza per i piccoli allevatori singoli o associati.

Al fine di agevolare l'assegnazione dei tori ai piccoli allevatori singoli o associati è autorizzata l'erogazione, in favore della associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia di un contributo annuo, per la durata di tre anni, di L. 150.000 per toro acquistato, perchè sia destinato all'assegnatario quale concorso nelle spese sostenute per il mantenimento del toro nel corso dell'anno, con esclusione delle aziende zootecniche che abbiano una consistenza di bestiame superiore a 40 fattrici.

Sugli appositi programmi che saranno predisposti dall'Istituto zooprofilattico e dall'associazione regionale allevatori per le attività di cui ai commi precedenti, è autorizzata la erogazione, in conto anticipazione, di una somma pari al 50 % della spesa approvata.

Art. 9.

Per favorire la valorizzazione economica dei prodotti zootecnici tramite la creazione di idonei impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e diretta vendita, nonchè l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti è autorizzata, in favore delle associazioni cooperative di allevatori, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 50 % della spesa ammessa o nella misura del 60 % se trattasi di associazioni o cooperative costituite di allevatori coltivatori diretti.

In aggiunta ai contributi possono essere concessi anche dei mutui integrativi a tasso agevolato, della durata massima di 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è determinato nella misura del 3%.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sarà versato in unica soluzione all'istituto o ente mutuante all'atto del perfezionamento di ciascuna operazione.

Art. 10.

In favore delle aziende zootecniche e degli allevatori singoli o associati è autorizzata la concessione, da parte degli istituti ed enti esercitanti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive aggiunte e modificazioni, di prestiti di esercizio, al tasso agevolato del 2 %, dell'ammontare massimo di lire 3 milioni con ammortamento triennale.

Il beneficio di cui al comma precedente è esteso alle associazioni e cooperative di allevatori in proporzione al numero dei soci allevatori.

Art. 11.

L'istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere a favore delle cooperative di allevatori, costituite per le finalità previste dal precedente art. 9, prestiti di esercizio, al tasso agevolato del 2 %, per la gestione degli impianti collettivi.

A tal fine è istituito presso l'I.R.C.A.C. un fondo di rotazione a gestione separata di lire 2000 milioni.

Art. 12.

I premi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono concessi ai soggetti che hanno maturato o maturano nel corso del corrente anno i requisiti prescritti dalla presente legge. Le somme relative alla concessione dei premi sono versate, con provvedimento dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai comuni interessati, presso gli istituti bancari incaricati del servizio di tesoreria comunale, sulla base di appositi elenchi degli aventi diritti trasmessi dai sindaci.

Alla concessione e liquidazione dei premi provvedono i sindaci entro trenta giorni dal versamento delle somme.

Trimestralmente i sindaci devono trasmettere all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste situazioni dettagliate dei premi erogati.

Elenchi periodici dei beneficiari dei premi e dei contributi concessi sono affissi nei rispettivi albi comunali per la durata di venti giorni; contro le decisioni dei sindaci è ammesso ricorso, nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi, all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che deciderà nel termine dei successivi quaranta giorni.

I consuntivi di spesa delle somme versate per le finalità suindicate sono approvati dai consigli comunali secondo le norme della vigente legislazione.

Le eventuali economie saranno versate nel bilancio della Regione.

Art. 13.

I benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dalle leggi dello Stato o dalla Cassa per il Mezzoggiorno.

Art. 14.

Alle spese occorrenti per l'acquisto e la distribuzione ai veterinari comunali del materiale necessario per contrassegnare i soggetti da premiare provvederanno i veterinari provinciali. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni che sarà ripartita ai veterinari provinciali dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1974, la seguente spesa:

a) per le finalità di cui all'art. 2, lire 10.000 milioni;

b) per le finalità di cui all'art. 3, lire 1.000 milioni;

c) per le finalità di cui all'art. 4, lire 150 milioni;

d) per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 8, lire 200 milioni;

e) per le finalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 8, lire 200 milioni;

f) per le finalità di cui al quinto comma dell'art. 8, lire 230 milioni;

g) per le finalità di cui al sesto comma dell'art. 8, lire 120 milioni;

h) per le finalità di cui all'art. 9, lire 3.000 milioni;

i) per le finalità di cui all'art. 11, lire 2.000 milioni;

l) per le finalità di cui all'art. 14, lire 100 milioni.

E' altresì autorizzata la spesa annua di lire 2.000 milioni per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 per le finalità di cui all'art. 10 e la spesa annua di lire 100 milioni per gli esercizi 1975 e 1976 per le finalità del sesto comma dell'art. 8.

Art. 16.

All'onere di lire 19 000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si provvede quanto a lire 9.700 milioni utilizzando parte delle disponibilità del fondo per l'attuazione di programmi regionali di sviluppo finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, e quanto a lire 9.300 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 2.100 milioni ricadente in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976 si fa fronte con parte dell'incremento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 maggio 1974

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 9 maggio 1974, n. **10.**

Integrazioni e modifiche di norme finanziarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *maggio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo studio organico di tutti i problemi dell'assetto e della tutela del territorio dell'isola, con particolare riguardo agli aspetti della bonifica, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari e delle strutture agricole, nonchè dell'assistenza tecnica, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 1974, sulla base di un apposito programma approvato dall'assessore stesso, un contributo di lire 30 milioni all'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario (A.S.C.E.B.E.M.).

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 400 milioni.

Art. 3.

Per le finalità previste all'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 80 milioni.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 5.

Le norme di cui all'art. 10 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, si applicano anche per la manutenzione delle vie rurali di uso pubblico di cui all'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1950, n. 81, purchè acquistate al demanio della Regione.

Art. 6.

Le domande di contributo per l'acquisto di macchine operatrici ed attrezzature meccaniche presentate ai sensi del sesto comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che non hanno trovato accoglimento per mancanza di fondi, possono essere sussidiate a carico degli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19.

Per gli acquisti predetti non si applicano le norme di cui all'art. 26 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, mentre il contributo regionale rimane fissato nella misura già stabilita dall'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19.

Art. 7.

L'importo delle opere da ammettere a contributo indicato nell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è elevato da lire 14 milioni a lire 25 milioni.

Art. 8.

Il presidente della Regione è autorizzato al versamento delle disponibilità residue dei capitoli 21871 e 21872 nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali in cui sarà previsto apposito capitolo di spesa con le finalità della ricostituzione dei boschi deteriorati, della manutenzione straordinaria, del miglioramento dei terreni pascolivi anche di proprietà dei comuni e delle aziende silvo-pastorali.

Art. 9.

Per le finalità previste dall'art. 25 della legge 12 febbraio 1973, n. 3, è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 10.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, per i pagamenti di competenza degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste, ad emettere ordini di accreditamento fino al limite di importo di lire 1.500 milioni.

Ai predetti ordini di accreditamento si applicano le norme stabilite nell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Art. 11.

Allo scopo di potenziare il processo di sviluppo dell'agricoltura e consentire il migliore espletamento dei servizi attraverso la più rispondente utilizzazione della dotazione organica del personale, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale e ferma restando la dotazione degli organici dell'amministrazione centrale e periferica dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste, al riordino, alla rideterminazione del numero e alla localizzazione delle condotte agrarie nell'ambito territoriale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 12.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, la misura degli assegni previsti dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58, 8 gennaio 1960, n. 1 e 4 aprile 1969, n. 8, è elevata a lire 24 mila mensili.

Di tale misura si tiene conto agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1 della citata legge regionale 4 aprile 1969, n. 8.

Art. 13.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1974, contributi nei limiti di lire 60 milioni ad associazioni di enti locali che si prefiggono lo sviluppo delle autonomie locali ed adeguate iniziative per il decentramento delle funzioni.

Art. 14.

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1963, n. 27, è aggiunto il seguente altro:

« Nel caso in cui i mutui provvisoriamente proposti dalle commissioni provinciali di controllo non dovessero essere ammessi in sede di approvazione definitiva, gli enti locali devono rilasciare in garanzia delegazioni di pagamento a valere sulle quote sostitutive dei tributi soppressi in esecuzione della legge di riforma tributaria ed eventualmente cedere nel limite di quanto dovuto i contributi che saranno concessi dal fondo speciale per il risanamento dei bilanci comunali ».

Art. 15.

Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1971, n. 17, e a norma dell'art. 33 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, viene ulteriormente incrementato di 1.500 milioni di lire per l'anno 1974.

Art. 16.

L'assessorato regionale dell'industria e del commercio è autorizzato a pagare le spese di missione ed i gettoni di presenza al comitato tecnico regionale per il credito alle imprese artigiane istituito a termine dell'art. 1, ultimo comma, della legge 7 agosto 1971, n. 685, sin dalla data della sua costituzione.

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 30 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, sostituito con l'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è così modificato:

« La garanzia ed il contributo previsti dagli articoli 28 e 29 sono concessi, nei limiti dello stanziamento, a tutti i richiedenti che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 1974 ».

Art. 18.

Il terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 è così modificato:

« Il parere tecnico per le opere di importo fino a lire 100 milioni è espresso dall'ingegnere capo del comune o da un geometra dell'ufficio tecnico comunale e, in mancanza di questi, dall'ingegnere capo del genio civile o dall'ingegnere capo della provincia. Per le opere di importo superiore a lire 100 milioni e sino a 300 milioni il parere tecnico è espresso dallo ingegnere capo del genio civile o dall'ingegnere capo della provincia ».

Art. 19.

Lo stanziamento previsto al n. 9 dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, limitatamente a lire 900 milioni, riservato ad opere ed impianti per la desalinizzazione di acque marine, può essere destinato alla realizzazione di programmi di opere di interesse agricolo, di opere di urbanizzazione, ivi compresi inceneritori e impianti di depurazione, nel comune di Lipari.

L'impiego delle somme destinate per le nuove finalità previste dal precedente comma è effettuato con le modalità di cui all'art 3 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22.

Art. 20.

E' autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 200 milioni per la concessione alle amministrazioni comunali di contributi ad integrazione di quelli concessi dallo Stato con la legge 18 marzo 1968, n. 444, per la costruzione di scuole materne.

Art. 21.

Per le finalità della legge regionale 27 aprile 1973, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

Art. 22.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31, è così modificato:

« L'ammontare della spesa complessiva, in ogni caso, non può superare, per cantiere, l'importo di lire 20 milioni ».

Art. 23.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a ripartire con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana le somme disponibili del cap. 26601 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 in ragione di lire 1500 per abitante, nell'ambito dei comuni previsti dall'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7.

Art. 24.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere il 15 % delle somme previste nei capitoli 16761, 16762, 16764, 16768 e 16771 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno 1974 agli organi regionali delle organizzazioni destinatarie di contributi e sussidi. La ripartizione di tale 15 % avverrà tenendo conto dell'attività svolta. Il rimanente 85 % sarà ripartito per il 1974 con le stesse proporzioni attuate nel 1973, fra gli organismi provinciali.

Art. 25.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è così modificato:

« Per l'applicazione del precedente comma il contributo dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è elevato ad una misura pari alla differenza tra il tasso di cui al comma precedente e quello ufficiale applicato dagli istituti di credito ».

Art. 26.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno 1974, a disporre, nei limiti della somma di lire 50 milioni, finanziamenti a favore dei Provveditorati agli studi della Sicilia per le spese di organizzazione e di finanziamento di corsi di aggiornamento interprovinciali per il personale insegnante e direttivo della scuola d'obbligo e della scuola materna statale e comunale.

Art. 27.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno 1974, a concedere ai comuni contributi per la gestione dei parchi gioco Robinson nei limiti della somma di lire 75 milioni.

Art. 28.

E' autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 140 milioni per assegnazioni a biblioteche non statali e a biblioteche popolari, nonchè per spese di acquisto di pubblicazioni a biblioteche aperte al pubblico.

Art. 29.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno 1974, nei limiti della somma di lire 100 milioni, a concedere contributi a favore di accademie, enti culturali e scientifici per sostenere in tutto o in parte le spese afferenti ad iniziative culturali di interesse regionale.

Nell'ambito di tale stanziamento, lire 20 milioni sono destinati all'istituto di filologia della facoltà di lettere dell'Università di Palermo per la pubblicazione del vocabolario siciliano e del dizionario etimologico siciliano.

Art. 30.

Per l'affitto di locali da adibire a depositi di materiale bibliografico e suppellettili, materiale librario dei librobus e delle biblioteche circolanti soppressi con la legge regionale

20 marzo 1972, n. 11, nonchè per le spese di trasporto e recupero del materiale suddetto è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 5 milioni.

Art. 31.

Per l'anno 1973-74 le insegnanti e bambinaie delle scuole materne di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, già in servizio e incaricate a tempo indeterminato nello anno scolastico 1972-73, saranno retribuite a decorrere, in ogni caso, dal 1° settembre 1973.

Art. 32.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno 1974, nei limiti della somma di lire 800 milioni, a concedere contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo della Regione.

Art. 33.

Per le esigenze delle operazioni di liquidazione dell'azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero, soppressa a termini dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, per l'assolvimento dei compiti istituzionali della cessata azienda demandati all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, è autorizzata per l'anno 1974, la spesa di lire 30 milioni.

Art. 34.

Per la definizione delle pendenze tributarie, ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 1.015 milioni.

Art. 35.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere un contributo *una tantum* di lire 45 milioni al comitato organizzatore del 13° giro aereo di Sicilia del 1961 a saldo delle spese sostenute.

Art. 36.

Le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, si applicano a tutte le opere di manutenzione, limitatamente a tre esercizi finanziari.

Art. 37.

Il termine entro il quale era prevista la stipulazione, da parte dei comuni di Licata e Palma Montechiaro, dei mutui di cui all'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, prorogata con l'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1966, n. 5, e con l'art. 10 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, è ulteriormente prorogato di cinque anni.

Art. 38.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio fra capitoli di spesa concernenti emolumenti al personale dei ruoli della Regione in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione.

Art. 39.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ricadenti nell'anno finanziario 1974 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 40.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1974. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 maggio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 9 maggio 1974, n. **11.**

Impiego di parte del fondo di solidarietà nazionale per il quinquennio 1972-1976.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *maggio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale sono autorizzate le seguenti spese:

a) *Agricoltura*:

1) opere di bonifica di competenza della Regione, lavori ed interventi antianofelici di cui agli articoli 2 e 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, lire 1.533 milioni;

2) costruzione, riattivazione e completamento di abbeveratoi pubblici ed opere accessorie, compresa la progettazione, di cui al D.L.P. Reg. 4 marzo 1949, n. 3, convertito nella legge regionale 14 luglio 1949, n. 33, lire 80 milioni;

3) costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici periferici dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; ampliamento e riattamento di edifici demaniali già destinati o destinabili a sede degli uffici medesimi, lire 500 milioni;

4) opere di sistemazione idraulico-forestali ed idraulico-agrarie di bacini montani; opere pubbliche di bonifica montana, lire 2.333 milioni;

5) ripristino dell'efficienza della viabilità rurale danneggiata dalle alluvioni del dicembre 1972-gennaio 1973, anche a completamento delle opere finanziate, lire 600 milioni.

b) *Lavori pubblici*:

1) opere per i servizi pubblici di cui all'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, relative a costruzioni edilizio-popolari, in tutto o in parte finanziate con leggi regionali, lire 1.330 milioni;

2) opere pubbliche relative al completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione, lire 530 milioni;

3) costruzione, ampliamento, completamento, adattamento e riparazione di edifici di enti morali e di enti pubblici, destinati ad orfanotrofi, asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati ed inabili al lavoro lire 490 milioni;

4) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di vie urbane, servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 4.166 milioni;

5) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di strade esterne, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 4.200 milioni;

6) contributi alle amministrazioni provinciali e comunali e loro consorzi ad integrazione di quelli statali per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade provinciali e comunali, lire 1.900 milioni;

7) opere pubbliche relative al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di acquedotti anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 166 milioni;

8) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di opere marittime nei porti di seconda categoria, quarta classe, comprese le escavazioni, nonchè opere marittime a difesa dei litorali, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 6.000 milioni;

9) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di opere idrauliche, ad eccezione di quelle di prima, seconda e terza categoria e di quelle che, a norma

delle vigenti leggi, sono di competenza dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 100 milioni;

10) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di opere pubbliche edili di competenza di pubbliche amministrazioni, con la limitazione, per le opere di edilizia scolastica primaria e secondaria, ai lavori di completamento, riparazione e manutenzione, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 1.666 milioni;

11) opere pubbliche relative all'arginamento di corsi di acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi, lire 733 milioni.

c) *Pubblica istruzione*:

opere e spese di carattere straordinario di interesse di enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza e di assistenza, da eseguirsi previo parere delle soprintendenze ai monumenti e relative al restauro e alla riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi, lire 1.000 milioni.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 2.

All'onere di lire 27.327 milioni derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte per il quinquennio 1972-1976 con la legge 1° novembre 1973, n. 735.

Art. 3.

Gli stanziamenti dei capitoli 21281, 21282, 21413, 26102, 26103, 26201, 26251, 26308, 26331, 26353, 26354, 26355, 26356, 26357, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1974, sono utilizzabili fino alla concorrenza degli impegni assunti entro il 30 aprile 1974.

Le disponibilità risultanti alla data suddetta sono utilizzate per l'incremento del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che abbiano fini produttivi e promozionali — cap. 20912 — del bilancio della Regione.

Le eventuali disponibilità in conto residui accertate al 30 aprile costituiscono economie di spesa, con effetto dalla data 1° gennaio 1974.

Art. 4.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione e a quello del fondo di solidarietà nazionale, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 maggio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 9 maggio 1974, n. 12.

Provvedimenti finanziari per l'anno 1974.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *maggio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il governo della Regione è autorizzato a contrarre con gli istituti incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedenti gli anni cinque, per l'ammontare di lire 42.000 milioni destinati alla copertura finanziaria dei capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 appresso elencati e per gli stanziamenti a fianco di ciascuno di essi indicati:

cap. 20741: lire 10.000 milioni;
cap. 20911: lire 18.000 milioni;
cap. 21221: lire 2.000 milioni;
cap. 21231: lire 2.000 milioni;
cap. 21382: lire 9.000 milioni;
cap. 29502: lire 1.000 milioni.

Art. 2.

La somministrazione delle somme relative ai mutui di cui al precedente articolo è subordinata alla necessità di cassa della Regione.

Art. 3.

All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo di lire 4.900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978 e di lire 10.150 milioni dal 1979 al 1984.

Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio 1974 si provvede con lo stanziamento del cap. 10808 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

Alla spesa ricadente negli esercizi finanziari successivi al 1974 si fa fronte con parte della spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1966, n. 3.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 maggio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 9 maggio 1974, n. 13.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1973 (*secondo provvedimento*).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *maggio* 1974)

(6838)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742380)